

(N. 1321)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPEZZANO, MINIO e AGOSTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1956

Interpretazione autentica delle norme in materia di sovrimposte fondiariae e di supercontribuzioni, circa la facoltà dei Comuni e delle Provincie di concedere particolari esoneri.

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le condizioni di grave disagio in cui versano i contadini coltivatori diretti ed è noto altresì che, eccezione fatta di un numero limitato di Comuni ad economia prevalentemente industriale, la grande maggioranza dei Comuni italiani è ad economia quasi esclusivamente agricola. Perciò gli Enti locali in genere, ed i Comuni in particolare modo, non possono disinteressarsi ed anzi debbono preoccuparsi della sorte dei contadini coltivatori diretti, anche se proprietari della terra che lavorano.

Orbene, una delle cause del loro disagio, non certo obiettivamente la più vera, ma diffusamente sentita e anche di recente riaffermata, è la tassazione in sede di finanza locale, a proposito della sovrimposta fondiaria sui terreni e delle supercontribuzioni connesse.

D'altra parte non è chi non veda che ripugnante deve apparire la tassazione del modesto pezzo di terra di loro pertinenza, dal momento che nessuno più contesta la verità che esso altro non sia, per la famiglia contadina, che un elementare strumento di lavoro.

Non sono mancati numerosi tentativi, da parte di molte Amministrazioni comunali ed anche provinciali, di venire incontro alle le-

gittime esigenze di tale categoria di contribuenti, attraverso varie forme di discriminazione a seconda delle contingenze locali, nello spirito delle disposizioni di legge vigenti che non proibiscono di tener conto delle reali condizioni dei singoli contribuenti, e d'altronde, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, non possono prescindere dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 53 che appunto obbliga a considerare l'effettiva capacità contributiva dei cittadini in rapporto al loro dovere di concorrere alle pubbliche spese.

Senonchè alcuni organi di tutela hanno spesso ritenuto di poter respingere le deliberazioni degli Enti impositori, irrigidendosi in una interpretazione troppo restrittiva delle specifiche leggi sulla finanza locale che, secondo loro, costringerebbero in una unica sorte il più modesto coltivatore diretto ed il ricco proprietario. Di qui la necessità e l'urgenza di una interpretazione autentica da parte del Parlamento, i cui componenti, a qualunque corrente appartengano, ci auguriamo vorranno dimostrare, sul concreto terreno dei fatti, la simpatia in più occasioni affermata a favore dei coltivatori diretti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni legislative in materia di finanza locale, a proposito di sovrimposte fondiarie sui terreni e supercontribuzioni relative, vanno interpretate nel senso che è, in ogni caso consentito, ai Comuni ed alle Province, di esonerare dalla sovrimposte e dalle supercontribuzioni i contadini coltivatori diretti, la cui terra, per ragioni di quantità, di qualità e di coltura, sia da considerarsi, a giudizio degli enti impositori, strumento di lavoro.